

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 21 dicembre 2020, n. 189

D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Reg. (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020 - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*. Monitoraggio 2020. Prescrizione di estirpazione di piante infette ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Montemesola (TA) - Zona contenimento.

L'anno 2020, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", con la collaborazione del P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche dei territori interessati.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "*le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione*";

Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "*Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto*" - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigie e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "*Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*" (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*", (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta la Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "*... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri*".

Visto il subentrato Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e s.m.i, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed è entrato in vigore durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della previgente Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sia nella zona cuscinetto e nei buffer dei focolai già individuati e sia nella zona contenimento.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche alle attività di contrasto al batterio che richiedono la revisione della DGR 548/2020 e del DM 4999.

Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all'applicazione del Regolamento per il 2020.

Visto la nota prot. 5600246 del 16/10/2020 della Commissione Europea con la quale tra l'altro è **stato** stabilito che per ragioni operative lo Stato membro può applicare le indagini statistiche RIBESS a partire dal 01/01/2021.

Vista la DGR 548 del 21/04/2020 "Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. "misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa*". Approvazione del Piano per l'annualità 2020, che stabilisce le:

- "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53*";
- "Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspeciepaucaST53*".

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano "*... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...*".

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale

4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l'importanza dell'attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente argomentazione: “*Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 10.01.2013 n. 91)*”.

Considerato che - nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione” al subentrato Regolamento UE 2020/1201, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità delle attività di contrasto a *Xylella fastidiosa* - occorre dare seguito all'attività di monitoraggio intrapresa sulla base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020. Richiamato altresì l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la facoltà di prescrivere, sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorché ha affermato che occorre procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

Viste le note prot. SELGE n. 430/2020, n. 438/2020, n. 441/2020, n. 448/2020, n. 461/2020 e n. 464/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare, per quanto qui rileva, n° 66 piante infette di olivo site in agro di Montemesola.

Preso atto che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4” per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati nell' **allegato A (da A/1 ad A/23) e D**, parti integranti del presente atto, che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 179/2020.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi sia del paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 smi che del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l'estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.

Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

comma 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da

provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

comma 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l'indennizzo anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante infette.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni delle zone cuscinetto e contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle attività di estirpazione delle piante risultate infette a *Xylella fastidiosa*, nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo "Piano di Azione" al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:

- **disporre l'estirpazione di n° 66 piante infette** site in agro di **Montemesola** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2020					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
Montemesola	1	56	<ul style="list-style-type: none"> • CAROLI GIOVANNI • CAROLI FILOMENA 	18	_____
Montemesola	1	58	<ul style="list-style-type: none"> • DI GREGORIO VINCENZO • DI GREGORIO ANTONIO • DI GREGORIO ANNA • DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO 	6	_____
Montemesola	1	94	CAROLI ANGELA ANNA	2	_____

Montemesola	1	98	<ul style="list-style-type: none"> • DI GREGORIO VINCENZO • DI GREGORIO ANTONIO • DI GREGORIO ANNA • DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO • LONGO CRISTINA TERESA 	2	_____
Montemesola	1	122	SANTORO ROSA	1	_____
Montemesola	5	129	LEONE GAETANO	4	_____
Montemesola	5	134	SGOBIO VINCENZO	1	_____
Montemesola	5	246	<ul style="list-style-type: none"> • DEVITA VINCENZO • DEVITA SAVERIO • DEVITA VITO 	2	_____
Montemesola	5	352	RENO' VINCENZO	1	_____
Montemesola	5	386	SERIO VINCENZA	1	_____
Montemesola	10	105	LUPOLI GIUSEPPPE	1	*
Montemesola	15	79	SPAGNUOLO MARIA GRAZIA	1	_____
Montemesola	15	171	<ul style="list-style-type: none"> • QUARANTA MICHELE • QUARANTA ANTONIO • DE ANGELIS MARIA • DE ANGELIS AGOSTINO • DE ANGELIS GIUSEPPA • BUCCI FILOMENA • QUARANTA MARINO • DE ANGELIS PALMA • DE ANGELIS ANNUNZIATA 	3	_____
	18	231	<ul style="list-style-type: none"> • QUARANTA MARINO • DE ANGELIS PALMA • DE ANGELIS ANNUNZIATA 	1	_____
Montemesola	18	46	CANNITO VITO STEFANO	1	*
		75		1	*
Montemesola	18	80	<ul style="list-style-type: none"> • GUIDA ANGELA • MANNARINI GIUSEPPINA 	2	*
		261		1	*
Montemesola	18	82	<ul style="list-style-type: none"> • MANNARINI GIUSEPPINA • BRAGAGNOLO MELISSA 	1	*
Montemesola	18	225	LEZZA CARMINE CIRO	1	*
		255		1	*
Montemesola	18	249	<ul style="list-style-type: none"> • FORNARO ANGELO • SCIALPI MICHELE • CAMPIDOGGIO NUNZIATA 	3	_____
Montemesola	18	251	<ul style="list-style-type: none"> • BARNABA GRAZIA • ALOIA MARIA 	3	_____
Montemesola	18	272	BASILE ANTONIO	1	_____
Montemesola	18	304	<ul style="list-style-type: none"> • LEZZA MICHELE • FORNARO ANGELO fu CATALDO 	1	_____
Montemesola	18	306	<ul style="list-style-type: none"> • LEZZA MICHELE • CHIRICO TERESA 	2	_____
Montemesola	18	253	GAGLIONE LUCIA	1	*
		367		3	*
TOTALE				66	13

- **stabilire** che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo invernale i vettori non sono presenti sulle chiome degli ulivi;
- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di **Montemesola** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la

durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni;**

- b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- c) **al Sig. Prefetto di Taranto** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Montemesola**, sopra indicate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell' ortofoto di cui **all'allegato A (da A1/ad A/23)**, parte integrante del presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, alla continua presenza di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 - taglio della chioma;
 - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - estirpazione dell'apparato radicaleinformando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
- redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
- nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due agenti fitosanitari, l'ARIF sarà sanzionata ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il

contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni;
 - comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
 - nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza del predetto funzionario, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005 vigente.
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione

delle piante infette entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento

incarichi di Posizioni Organizzative;

Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;

Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

Rilevata l'assenza del Dirigente di Sezione dal servizio nel periodo 10 febbraio – 14 dicembre 2020;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

DETERMINA

- **di approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre l'estirpazione di n° 66 piante infette** site in agro di **Montemesola** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2020					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
Montemesola	1	56	<ul style="list-style-type: none"> • CAROLI GIOVANNI • CAROLI FILOMENA 	18	_____
Montemesola	1	58	<ul style="list-style-type: none"> • DI GREGORIO VINCENZO • DI GREGORIO ANTONIO • DI GREGORIO ANNA • DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO 	6	_____
Montemesola	1	94	CAROLI ANGELA ANNA	2	_____
Montemesola	1	98	<ul style="list-style-type: none"> • DI GREGORIO VINCENZO • DI GREGORIO ANTONIO • DI GREGORIO ANNA • DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO • LONGO CRISTINA TERESA 	2	_____
Montemesola	1	122	SANTORO ROSA	1	_____
Montemesola	5	129	LEONE GAETANO	4	_____
Montemesola	5	134	SGOBIO VINCENZO	1	_____
Montemesola	5	246	<ul style="list-style-type: none"> • DEVITA VINCENZO • DEVITA SAVERIO • DEVITA VITO 	2	_____
Montemesola	5	352	RENO' VINCENZO	1	_____
Montemesola	5	386	SERIO VINCENZA	1	_____
Montemesola	10	105	LUPOLI GIUSEPPE	1	*
Montemesola	15	79	SPAGNUOLO MARIA GRAZIA	1	_____
Montemesola	15	171	<ul style="list-style-type: none"> • QUARANTA MICHELE • QUARANTA ANTONIO • DE ANGELIS MARIA • DE ANGELIS AGOSTINO • DE ANGELIS GIUSEPPA 	3	_____
	18	231	<ul style="list-style-type: none"> • BUCCI FILOMENA • QUARANTA MARINO • DE ANGELIS PALMA • DE ANGELIS ANNUNZIATA 	1	_____
Montemesola	18	46	CANNITO VITO STEFANO	1	*
		75		1	*
Montemesola	18	80	<ul style="list-style-type: none"> • GUIDA ANGELA • MANNARINI GIUSEPPINA 	2	*
		261		1	*
Montemesola	18	82	<ul style="list-style-type: none"> • MANNARINI GIUSEPPINA • BRAGAGNOLO MELISSA 	1	*

Montemesola	18	225	LEZZA CARMINE CIRO	1	*
		255		1	*
Montemesola	18	249	<ul style="list-style-type: none"> • FORNARO ANGELO • SCIALPI MICHELE • CAMPIDOGGIO NUNZIATA 	3	_____
Montemesola	18	251	<ul style="list-style-type: none"> • BARNABA GRAZIA • ALOIA MARIA 	3	_____
Montemesola	18	272	BASILE ANTONIO	1	_____
Montemesola	18	304	<ul style="list-style-type: none"> • LEZZA MICHELE • FORNARO ANGELO fu CATALDO 	1	_____
Montemesola	18	306	<ul style="list-style-type: none"> • LEZZA MICHELE • CHIRICO TERESA 	2	_____
Montemesola	18	253	GAGLIONE LUCIA	1	*
		367		3	*
TOTALE				66	13

- **stabilire** che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo invernale i vettori non sono presenti sulle chiome degli ulivi;
- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di **Montemesola** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni**;
 - b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - c) **al Sig. Prefetto di Taranto** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Montemesola**, sopra indicate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell'ortofoto di cui **all'allegato A (da A/1 ad A/23)**, parte integrante del presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, alla continua presenza di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 - taglio della chioma;
 - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - estirpazione dell'apparato radicale

informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;

- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nelle disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
- redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
- nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due agenti fitosanitari, l'ARIF sarà sanzionata ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni;
 - comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;

- provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza del predetto funzionario, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005 vigente.
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- **di dare atto** che questo provvedimento:
 - è redatto con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 15 (quindici) facciate e dagli allegati **A**, composto da n. 24 facciate, **B**, **C**, composti da n. 2 (due) facciate e **D**, composto da n. 4 facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it

Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)




**REGIONE
PUGLIA**


DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

**ALLEGATO A alla DDS n. 189 del 21/12/2020
(da A/1 ad A/23)**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/23
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)


















Foglio 5
Particella 246

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente di Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

ALLEGATO A /8

foglio 1

Legenda
★ Pianta infette di cui al presente atto
★ Pianta infette - Monitoraggio 2020
□ Buffer 50 m - Monitoraggio 2020
□ Fogli catastali
□ Particelle catastali
□ Contini Comunali


0 30 60 120 m


In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate


foglio 1














ALLEGATO A /14

Il presente allegato è composto da n. 1 Foglio
Il Dirigente di Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi


Foglio 18
Particelle 46-75


- Legenda**
- Piante infette di cui al presente atto
 - Piante infette - Monitoraggio 2020
 - Buffer 50 m - Monitoraggio 2020
 - Fogli catastali
 - Particelle catastali
 - Confini Comunali


In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirate



















ALLEGATO A /21

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
 Il Dirigente di Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

Foglio 18
Particella 304

MONTESOLA

MONTESOLA


Legenda

- 🌳 Pianta infette di cui al presente atto
- ★ Pianta infette - Monitoraggio 2020
- 🟡 Buffer 50 m - Monitoraggio 2020
- 📄 Fogli catastali
- ▭ Particelle catastali
- ◻ Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirate







Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _____ DEL _____**

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestataro indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
 - nome e cognome _____
 - nato/a il _____ a _____
 - Codice fiscale _____
 - residente in _____ a _____
 - codice IBAN _____(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it

p.c. REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS

N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a nato/a a ilCodice Fiscale.....in qualità di (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data _____

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente Vicario della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

MONITORAGGIO 2020									
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO
Montemesola	1	56	<ul style="list-style-type: none"> • CAROLI GIOVANNI • CAROLI FILOMENA 	Olivo	983771	17,32665986	40,5824568	Contenimento	_____
				Olivo	983575	17,32615024	40,5825372	Contenimento	_____
				Olivo	986633	17,32658342	40,5849684	Contenimento	_____
				Olivo	986581	17,32649826	40,5849557	Contenimento	_____
				Olivo	986230	17,32608922	40,5838781	Contenimento	_____
				Olivo	985909	17,32641309	40,5832695	Contenimento	_____
				Olivo	991045	17,32864603	40,5846863	Contenimento	_____
				Olivo	991357	17,32908927	40,5853193	Contenimento	_____
				Olivo	992421	17,33003475	40,5843863	Contenimento	_____
				Olivo	983616	17,32603624	40,5825403	Contenimento	_____
				Olivo	983742	17,32665047	40,5825678	Contenimento	_____
				Olivo	983510	17,32641041	40,5824333	Contenimento	_____
				Olivo	983848	17,3266384	40,5826452	Contenimento	_____
				Olivo	995733	17,32766032	40,5822632	Contenimento	_____
				Olivo	995820	17,32764155	40,5823773	Contenimento	_____
Montemesola	1	58	<ul style="list-style-type: none"> • DI GREGORIO VINCENZO • DI GREGORIO ANOTTIO • DI GREGORIO ANNA • DI GREGORIO FRANCESCO 	Olivo	997109	17,32781321	40,5802791	Contenimento	_____
				Olivo	996207	17,32832551	40,58192711	Contenimento	_____

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente Vicario della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

					PAOLO				996348	17,32827455	40,58212063	Contenimento	
									996955	17,32793391	40,58120598	Contenimento	
									997167	17,32878685	40,58049299	Contenimento	
									996679	17,32862286	40,58139543	Contenimento	
Montemesola	1	94			CAROLI ANGELA ANNA				984257	17,32440144	40,5836423	Contenimento	
Montemesola	1	98			<ul style="list-style-type: none"> • DI GREGORIO VINCENZO • DI GREGORIO ANOTNIO • DI GREGORIO ANNA • DI GREGORIO FRANCESCO • PAOLO • LONGO CRISTINA TERESA 			995144	17,32663572	40,58005094	Contenimento		
Montemesola	1	122			SANTORO ROSA			992508	17,32392132	40,58851774	Contenimento		
								989948	17,32866598	40,56960596	Contenimento		
Montemesola	5	129			LEONE GAETANO			989471	17,32816759	40,57000882	Contenimento		
								989125	17,32832232	40,5698733	Contenimento		
								989236	17,32828757	40,57001167	Contenimento		
Montemesola	5	134			SGOBIO VINCENZO			992552	17,32950702	40,56923289	Contenimento		
Montemesola	5	246			<ul style="list-style-type: none"> • DEVITA VINCENZO • DEVITA SAVERIO • DEVITA VITO 			1003916	17,32615426	40,57689433	Contenimento		
Montemesola	5	352			RENO' VINCENZO			1003883	17,32619181	40,57675376	Contenimento		
Montemesola	5	386			SERIO VINCENZA			989583	17,32827831	40,56972471	Contenimento		
Montemesola	10	105			LUPOLI GIUSEPPE			992572	17,32912548	40,56901947	Contenimento		
Montemesola	15	79			SPAGNUOLO MARIA GRAZIA			987952	17,35676698	40,57627501	Contenimento	*	
								1006949	17,34605759	40,55582709	Contenimento		

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente Vicario della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

Montemesola	15	171	<ul style="list-style-type: none"> • QUARANTA MICHELE • QUARANTA ANTONIO • DE ANGELIS MARIA • DE ANGELIS AGOSTINO • DE ANGELIS GIUSEPPA • BUCCI FILOMENA 	Olivo	1008644	17,34644517	40,55564572	Contenimento	_____
				Olivo	1006742	17,34628692	40,55556421	Contenimento	_____
				Olivo	1008626	17,34665119	40,55573593	Contenimento	_____
Montemesola	18	231	<ul style="list-style-type: none"> • QUARANTA MARINO • DE ANGELIS PALMA • DE ANGELIS ANNUNZIATA 	Olivo	1010648	17,34474599	40,55498035	Contenimento	_____
				Olivo	1001737	17,34833524	40,55337889	Contenimento	*
Montemesola	18	46	CANNITO VITO STEFANO	Olivo	984359	17,34671946	40,55274573	Contenimento	*
				Olivo	991389	17,34711845	40,55208908	Contenimento	*
Montemesola	18	80	<ul style="list-style-type: none"> • GUIDA ANGELA • MANNARINI GIUSEPPINA 	Olivo	991441	17,34736897	40,55229923	Contenimento	*
				Olivo	991144	17,34671364	40,55181247	Contenimento	*
Montemesola	18	82	<ul style="list-style-type: none"> • MANNARINI GIUSEPPINA • BRAGAGNOLLO MELISSA 	Olivo	1020057	17,3490242	40,55332985	Contenimento	*
				Olivo	984293	17,34658912	40,55285955	Contenimento	*
Montemesola	18	225	LEZZA CARMINE CIRO	Olivo	984046	17,34645313	40,55279459	Contenimento	*
				Olivo	987062	17,34555672	40,55334322	Contenimento	_____
Montemesola	18	249	<ul style="list-style-type: none"> • FORNARO ANGELO • SCIALPI MICHELE • CAMPIDOGGIO NUNZIATA 	Olivo	986813	17,34574746	40,55342275	Contenimento	_____
				Olivo	986946	17,34557591	40,55342746	Contenimento	_____
Montemesola	18	251	<ul style="list-style-type: none"> • BARNABA GRAZIA • ALOIA MARIA 	Olivo	986643	17,345644051	40,55296179	Contenimento	_____
				Olivo	987120	17,34562173	40,55327003	Contenimento	_____
Montemesola	18	272	BASILE ANTONIO	Olivo	986563	17,34566877	40,55290762	Contenimento	_____
				Olivo	986737	17,34540269	40,55290676	Contenimento	_____
Montemesola	18	304	<ul style="list-style-type: none"> • LEZZA MICHELE • FORNARO ANGELO fu CATALDO 	Olivo	1006640	17,34571829	40,55513625	Contenimento	_____

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
 Il Dirigente Vicario della Sezione
 Ing. Giuseppe Tedeschi

Montemesola	18	306	<ul style="list-style-type: none"> • LEZZA MICHELE • CHIRICO TERESA 	Olivo	1006450	17,34610702	40,55514746	Contenimento	_____
Montemesola	18	253	GAGLIONE LUCIA	Olivo	984806	17,34631483	40,552951	Contenimento	*
				Olivo	984807	17,34663516	40,5531106	Contenimento	*
				Olivo	984843	17,34651336	40,5530543	Contenimento	*
TOTALE				Olivo	984896	17,34698317	40,5532649	Contenimento	*
				66					13